

COMUNE DI BANARI

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022

(art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

Il Responsabile del Servizio

in esecuzione della Legge n° 431 del 9.12.1998, del Decreto Ministeriale LLPP del 7 giugno 1999, e della deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22/09/2022 con cui vengono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari e delle modalità di determinazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022,

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione di questo bando e fino al 30/10/2022, i soggetti in possesso dei requisiti più avanti elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo ad integrazione del canone di locazione relativo all'anno 2022.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art.11, comma 3 della L431/98, i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) I cittadini italiani, ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni; Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).
- b) essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Banari; La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
- c) essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Banari e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, site nel Comune di residenzae occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della legge 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente, che deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del Comune, nell'anno successivo.

d) non essere titolare, né il beneficiario, né alcuno dei componenti il nucleo familiare, occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare, non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;

e) non essere titolare, né il beneficiario, né alcuno dei componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

f) non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).

REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art.1, comma1 e art.2, comma 3 del Decreto 7 giugno 1999, come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13/7/2022:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 20.876,99; rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Fascia Covid: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore Isee del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM del 13/7/2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del

medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il Comune fissa l'entità del contributo, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B e la fascia C.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto degli eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo. La

mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti suddetti, costituisce causa di esclusione dal concorso.

Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini accordati.

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza. Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate perentoriamente dalla data di pubblicazione di questo bando e fino al 30/10/2022.

MODALITA' DI RITIRO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti

dal Comune di Banari e reperibili unitamente al Bando presso il Comune o sul sito www.comune.banari.ss.it;

Le domande debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda, dovranno essere consegnate con una delle seguenti modalità:

1) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Banari, Piazza Antonio Solinas n. 1;

2) per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.banari.ss.it;

Entro e non oltre il **30/10/2022**. Le domande pervenute fuori dal termine previsto dal bando saranno escluse dal concorso.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande dovranno contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente: la mancata indicazione di questi dati determinerà l'esclusione;
- b) gli estremi del contratto di locazione ad uso abitativo e la relativa registrazione, l'ammontare del relativo canone, ai sensi del regolamento vigente per gli alloggi siti nel Comune di Banari;
- c) l'impegno a consegnare, qualora rientrando tra gli aventi titolo e non appena ne risulti in possesso, le copie delle ricevute, comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione; non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone;
- d) La dichiarazione ISEE aggiornata al 2022. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalle certificazioni anagrafiche;
- e) la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione della presenza di componenti ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità pari o superiore al 67%;
- g) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura;

La firma a sottoscrizione della dichiarazione: la mancata apposizione della firma determinerà l'esclusione dal concorso; la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2022 in seguito a proroga o rinnovo, oppure, in seguito a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di contratto scadente in data posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2022 provvedendo, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo della incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e, quindi, l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

L'importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo sarà erogato con decorrenza dal 01.01.2022 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo sarà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda si devono allegare:

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio 2022 al mese di ottobre 2022 (quelle successive a tale data dovranno essere presentate dal beneficiario prima dell'erogazione dell'eventuale contributo) firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore;
- fotocopia di un documento d'identità valido di colui che sottoscrive la domanda;
- documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro;
- fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) o della carta di soggiorno con certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione
- Copia della dichiarazione ISEE 2022

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinato alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna, e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno rappresentato da questo Comune, i contributi saranno concessi sulla base delle modalità stabilite dalla Regione Sardegna, mediante riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza al contenuto del presente bando, con facoltà di procedere anche a controlli a campione delle domande presentate.

Il responsabile del servizio provvederà ad approvare la graduatoria provvisoria di coloro che presentano i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ALTRE DISPOSIZIONI

L'amministrazione eseguirà i controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni d'intesa con l'Agenzia delle entrate e altri Uffici Pubblici competenti. Inoltre invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Verificherà inoltre l'eventuale richiesta e/o erogazione di ulteriori benefici economici destinati al pagamento in tutto o in parte del canone di locazione per l'anno 2022. Il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Qualora vengano meno per qualsiasi motivo le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare il contributo stesso. Nel caso in cui dai controlli che saranno effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/2000) oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Banari, li 11.10.2022

La Responsabile del Servizio

Dr.ssa Lara Murgia

